

CCNL 3 NOVEMBRE 2005

# Riflessi pensionistici degli aumenti economici previsti

di Fernando Fabrizio  
Collaboratore CCNL S.I.Ve.M.P.

Ricalcolo della  
pensione nel sistema  
retributivo e misto.

**C**ome i precedenti contratti anche il nuovo CCNL/2005 prevede, per dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale con diritto a pensione, che siano considerati tutti i benefici economici previsti nel

biennio ai fini del calcolo della pensione. Infatti l'art. 53, comma 3, del I biennio economico (2002 - 2003), e l'art. 9 del II biennio economico (2004 - 2005), in corso di approvazione, prevedono l'attribuzione di tutti i

benefici economici previsti nel biennio.

Pertanto ai dirigenti cessati dal servizio nel 2002 e nel 2003, purché in attività di servizio il 1° gennaio 2002, spettano, sul trattamento di pensione, i benefici previsti dal I biennio economico fino al 31.12.2003. Per coloro cessati dal servizio nel 2004 - 2005, purché in attività di servizio il 1° gennaio 2004, spettano i benefici economici previsti dal II biennio economico fino al 31.12.2005.

Le amministrazioni di appartenenza, oltre alla corresponsione delle competenze arretrate relative ai benefici economici, devono inviare all'Inpdap, per il ricalcolo della pensione, un nuovo modello PA04 con tutti gli aumenti contrattuali previsti nel biennio compresi quelli successivi alla data di cessazione dal servizio. Per quanto riguarda l'Indennità premio servizio



**Tabella 1. Schema riassuntivo indicante gli elementi della retribuzione per il calcolo della pensione nel sistema retributivo, misto e dell'I.P.S.**

Elementi della retribuzione	Quota "A" di pensione	Quota "B" di pensione	Calcolo I.P.S.
Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003)	SI	NO	SI
Retribuzione individuale di anzianità (RIA)	SI	NO	SI
Retribuzione di posizione minima contrattuale (parte fissa e variabile)	SI	NO	SI
Retribuzione di posizione minima unificata (dal 31 Dicembre 2003)	SI	NO	SI
Retribuzione di posizione variabile aziendale	SI	NO	NO
Indennità di specificità medica	SI	NO	SI
Assegno personale (ove spettante)	SI	NO	SI
Retribuzione di risultato	NO	SI	NO
Specifico trattamento economico (ove spettante)	SI	NO	NO
Indennità di incarico di direzione di struttura complessa	SI	NO	SI
Indennità di esclusività	SI	NO	SI
Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro	NO	SI	NO
Indennità di sostituzione	NO	SI	NO
Indennità ufficiale di polizia giudiziaria	SI	NO	NO

la retribuzione che viene presa a base del calcolo è quella "spettante" negli ultimi 12 mesi di servizio. Le amministrazioni devono rettificare detta retribuzione in base ai benefici economici previsti dal nuovo CCNL considerando solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione.

## Sistema retributivo e misto

### Elementi della retribuzione e incidenza nel calcolo della pensione e I.P.S.

Dal 1° gennaio 1996, entrata in vigore dalla legge n. 335/1995, quasi tutti gli

elementi della retribuzione sono assoggettati a contribuzione previdenziale e concorrono a formare il montante contributivo per il calcolo della pensione nel sistema esclusivamente "contributivo" previsto per coloro che hanno un'anzianità contributiva solo dal 1° gennaio 1996.

Per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni o un periodo inferiore, per i quali è previsto il calcolo della pensione, rispettivamente, con il sistema "retributivo" e "misto", gli elementi della retribuzione incidono in modo diverso.

Per l'I.P.S. (Indennità premio servizio) non tutti gli emolumenti sono valutabili ai fini del calcolo.

Nella tabella 2 sono indicati gli elementi della retribuzione che sono a base del calcolo della pensione, nel sistema "retributivo", "misto" e dell'I.P.S.

Ai fini del TFR, previsto per coloro con rapporto a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 o assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001, sono utili le stesse voci valutabili ai fini dell'IPS nonché eventuali assegni *ad personam*, ove spettanti, sia non riassorbibili sia riassorbibili limitatamente alla misura

**Tabella 2. Modifiche per il calcolo delle pensioni di anzianità: riguardano in pratica solo i requisiti anagrafici.**

Anno	Disciplina vigente		Nuova disciplina dal 01.01.2008	
	Età e anzianità	(Senza limiti di età) anzianità	Età e anzianità	(Senza limiti di età) anzianità
2007	57 e 35	39		
2008	<b>57 e 35</b>	<b>40</b>	<b>60 e 35</b>	<b>40</b>
2009	57 e 35	40	60 e 35	40
2010	<b>57 e 35</b>	<b>40</b>	<b>61 e 35</b>	<b>40</b>
2011	57 e 35	40	61 e 35	40
2012	57 e 35	40	61 e 35	40
2013	57 e 35	40	61 e 35	40
2014	<b>57 e 35</b>	<b>40</b>	<b>62 e 35</b>	<b>40</b>

**Tabella 3. Modifiche nei requisiti anagrafici per accedere alla pensione con sistema "contributivo".**

Anno	Disciplina vigente		Nuova disciplina dal 01.01.2008	
	Età e anzianità	(Senza limiti di età) anzianità	Età e anzianità	(Senza limiti di età) anzianità
2007	57 e 5	40		
2008	57 e 5	40	65 e 5 (Uomini)	40
			60 e 5 (Donne)	

**Tabella 4. Trattamento di pensione di anzianità: la nuova normativa riduce a due le finestre d'accesso.**

Data di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione di anzianità in base alla normativa vigente ( fino al 31.12.2007 )	Decorrenza della pensione di anzianità in base alla nuova normativa ( dal 1.1.2008 )
1° trimestre	1° luglio dello stesso anno	1° gennaio dell'anno successivo
2° trimestre	1° ottobre dello stesso anno	
3° trimestre	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
4° trimestre	1° aprile dell'anno successivo	

ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio come previsto dall'art. 34 del CCNL/2004.

#### **L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro e riflessi previdenziali.**

L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 5 del CCNL/2000 - II biennio economico, è fissa ricorrente ed è corrisposta per tredici mensilità.

È stata attribuita dal 1° gennaio 2000, in base all'esperienza professionale maturata al 31.12.1999, e concorre alla formazione della quota "A" di pensione e per il calcolo

dell'Indennità premio servizio.

La quota "A" della pensione, viene determinata solo nel caso di pensione con il sistema "retributivo" o "misto" e il relativo importo è calcolato con l'aliquota di rendimento (tabella A legge 965/1965) in base all'anzianità contributiva al 31.12.1992 e la retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio.

Pertanto l'Indennità di esclusività è valutata per la quota "A" della pensione solo se facente parte della retribuzione pensionabile alla cessazione dal servizio.

Con l'eventuale opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo,

come previsto dall'art. 2-septies della legge 26 maggio 2004, n. 138, si perde il diritto a percepire l'indennità di esclusività che non facente più parte della retribuzione in godimento alla cessazione dal servizio, "non" rientra nel calcolo della quota "A" di pensione.

Inoltre detta indennità è utile per l'Indennità premio servizio nel cui calcolo incide con il totale importo se percepita in tutti gli ultimi dodici mesi di servizio.

Quanto sopra per evidenziare che in prossimità del pensionamento, ai fini del calcolo della pensione e dell'I.P.S., è sicuramente conveniente optare per

## Riflessi pensionistici degli aumenti economici previsti

segue

il rapporto di lavoro esclusivo ed avere in godimento, alla cessazione dal servizio, l'indennità relativa.

### Alcune variazioni previste dalla nuova riforma pensionistica.

La nuova riforma pensionistica prevista dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, che entra in vigore dal 1° gennaio 2008, non prevede alcuna modifica per le pensioni di "vecchiaia" che rimangono regolate dall'attuale normativa.

Anche per il calcolo della pensione non è prevista alcuna modifica e pertanto resterà regolato dalle norme vigenti.

Le sostanziali modifiche riguardano le pensioni di "anzianità", del sistema "retributivo" e "misto",

rispettivamente, per i dirigenti che possono vantare almeno 18 anni di contribuzione al 31 Dicembre 1995 e per coloro con meno di 18 anni sempre alla stessa data.

Le modifiche riguardano solo i requisiti anagrafici per il diritto a pensione di anzianità e si evidenziano nella tabella 2.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, per le lavoratrici è confermata la possibilità di accedere al trattamento pensionistico di anzianità con gli stessi requisiti previsti nel 2007 (57 e 35) se optano per una liquidazione del trattamento con il solo sistema "contributivo".

Il lavoratore che matura entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, ai fini del diritto al

trattamento pensionistico di "anzianità" nonché alla pensione "vecchiaia" del sistema "contributivo", previa certificazione di tale diritto da parte all'INPDAP, potrà successivamente, anche dopo il 1° gennaio 2008, accedere al trattamento di pensione in base ai criteri vigenti nel 2007.

Per la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica, per coloro che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, dovranno inoltrare specifica richiesta all'INPDAP ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 243. È possibile accedere al sito [www.inpdap.it](http://www.inpdap.it) per lo schema della domanda e della Circolare n. 44 del 13.09.2005 per chiarimenti in merito.

Anche l'accesso alla pensione con il sistema "contributivo", previsto per i lavoratori con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, è sostanzialmente modificato nei requisiti anagrafici come risulta dalla tabella 3.

Altra modifica riguarda l'accesso al trattamento di pensione di anzianità, infatti la nuova normativa riduce a due le attuali quattro "finestre" come indicato nella tabella 4.

### Totalizzazione dei periodi assicurativi

Altra innovazione riguarda la totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla legge delega n. 243/2004 ed attuata con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

La precedente normativa prevedeva che la totalizzazione dei periodi fosse esercitabile esclusivamente per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed inabilità a condizione che l'assicurato

non potesse conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui avesse versato i contributi. L'attuale norma estende la totalizzazione dei periodi anche a coloro che raggiungono i requisiti minimi per il diritto a pensione in uno dei fondi in cui siano stati iscritti.

Possono essere oggetto di totalizzazione periodi di durata non inferiore a sei anni e che: «...Il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità non inferiore a quaranta anni».

Nel caso di totalizzazione dei periodi assicurativi il calcolo per il trattamento di pensione avviene comunque con il sistema "contributivo". Questo tipo di calcolo, sicuramente meno favorevole del sistema "retributivo" o "misto", potrebbe, in alcuni casi, far ritenere ancora più conveniente le sempre vigenti norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 29/1979 e legge n. 45/1990) anche se onerose.

Infatti, per esempio, un dirigente assunto in servizio nel 1990, con il servizio militare, con il riscatto del corso di laurea e ricongiungendo eventuale contribuzione INPS - ENPAV, potrebbe raggiungere un'anzianità contributiva di 18 anni al 31.12.1995 e quindi avere il trattamento di pensione con il calcolo previsto dal sistema "retributivo". Oppure, assunto nel 1996, nel qual caso avrebbe il calcolo con il solo sistema "contributivo", con il riscatto e la ricongiunzione potrebbe comunque ottenere il calcolo della pensione con il sistema "misto".

Il biennio economico 2004-2005 del CCNL della Dirigenza medica e veterinaria, approvato all'unanimità dal Direttivo nazionale nella seduta del 7 aprile 2006, è stato sottoscritto

in via definitiva il 5 luglio 2006 all'Aran. Dal 6 luglio sono effettive tutte le disposizioni contrattuali e le Aziende e gli IZS potranno erogare i nuovi stipendi dal luglio 2006.